

**REGOLAMENTO (CE) N. 2555/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 20 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del lino e della canapa ha subito recentemente una riforma. Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(3)</sup>, prevede un aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa. Questi due prodotti destinati alla produzione di fibre sono stati inoltre inseriti nel regime di sostegno a favore dei produttori di taluni seminativi e possono pertanto beneficiare degli aiuti per le superfici.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 827/2000 <sup>(5)</sup>, consente la produzione di semi di lino e di semi di canapa su terreni ritirati dalla produzione, purché si tratti di semi non destinati ad usi tessili. L'articolo 25 del regolamento precisa del resto che le materie prime di cui all'allegato I non possono beneficiare di altre misure concesse, ad esempio, nell'ambito degli interventi destinati a regolare i mercati agricoli. Per quanto concerne la canapa, sembra che le varietà utilizzate per la produzione di fibre corrispondano a quelle utilizzate per gli altri impieghi e ciò può comportare difficoltà nei controlli volti a verificare il rispetto dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2461/1999. Tale problema non si pone nel caso del lino, in quanto si tratta di varietà diverse. È pertanto opportuno togliere i semi di canapa dall'elenco delle materie prime che possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione.
- (3) Il nuovo regime per il lino riguarda del resto il lino destinato alla produzione di fibre, nozione può ampia dell'espressione «lino ad usi tessili» utilizzata fino nel regolamento (CE) n. 2461/1999. Occorre quindi adeguare la terminologia dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2461/1999.

- (4) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2461/1999 precisa che le materie prime indicate all'allegato II possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III.
- (5) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2461/1999 prevede la possibilità di coltivare piante vivaci come il *Miscanthus sinensis* su terreni ritirati dalla produzione. In base a nuove informazioni sembra che questa pianta vivace, dopo essere stata tritata, possa essere utilizzata come lettiera per cavalli o lettiera per essiccare o pulire determinate piante, ossia per un impiego non alimentare conforme all'obiettivo del regolamento (CE) n. 2461/1999.
- (6) Occorre pertanto modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 2461/1999 per introdurre questo nuovo impiego del *Miscanthus sinensis*.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato nel seguente modo:

- 1) All'allegato I, la denominazione dei prodotti relativi al codice NC ex 1204 00 90 è sostituita dal seguente testo:
- |                |  |
|----------------|--|
| «ex 1204 00 90 | Semi di lino non destinati alla semina ma a fini diversi dalla produzione di fibre». |
|----------------|--|
- 2) All'allegato I è soppresso il seguente codice NC:
- |                |  |
|----------------|--|
| «ex 1207 99 91 | Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili, menzionati nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione.» |
|----------------|--|
- 3) All'allegato III, è inserito, dopo l'undicesimo trattino, il seguente trattino:
- «— *Miscanthus sinensis* di cui al codice NC 0602 90 51, tritato, destinato ad essere utilizzato come lettiera per cavalli, concime organico, additivo per migliorare il compostaggio, lettiera per essiccare e pulire le piante.»

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 101 del 26.4.2000, pag. 21.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---